



COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "generi di prima necessità" prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, alimenti e beni di prima necessità per neonati e gas da cucina per gli utenti non allacciati alla rete di distribuzione – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici, ad esclusione dei prodotti alcolici o super alcolici;
 - b) per "soggetti beneficiari", persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
 - c) per "buono spesa," titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Trepuzzi aderenti all'iniziativa (pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza oppure indicati anche successivamente in caso di ulteriori adesioni di nuovi esercizi commerciali);
 - d) per "servizi sociali" il competente servizio comunale;

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa rappresenta un beneficio *una tantum*, ed è disciplinato come segue:
 - Il buono spesa è concretamente rappresentato da un "*buono cartaceo*", valido come titolo di identificazione e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere ad un punto vendita, tra quelli individuati dall'Ente e che hanno aderito espressamente, per l'acquisto dei suddetti beni. Il valore nominale dei "buoni spesa" è fissato in un taglio da €. 10,00 (euro dieci/00) cadauno.
 - ad ogni percettore saranno assegnati buoni spesa per un controvalore massimo pari ad euro 400,00, a seconda della composizione del nucleo familiare e delle effettive condizioni di bisogno risultanti dalla relazione sociale.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Settore dei Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 può essere disposto:

a) D'ufficio, sulla base di **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e non già assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale, e/o segnalati ed assistiti dalle Associazioni di volontariato laiche e religiose operanti sul territorio comunale, per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico. In questa tipologia sono compresi: ♦ nuclei familiari di cui facciano parte minori; ♦ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; ♦ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; ♦ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico; ♦ donne vittime di violenza; ♦ persone senza dimora.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dall'Ufficio dei Servizi sociali;

b) Su **istanza di parte** proposta da residenti, come da modello di autocertificazione predisposto dall'ente, che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, dichiarino il reddito da lavoro dipendente o autonomo percepito nel mese di marzo 2020 da ciascun componente il proprio nucleo familiare - e che dichiarino altresì che il medesimo nucleo familiare gode di patrimonio finanziario (conto corrente/bancario/postale) non superiore a: 5.000 euro (se il nucleo è composto da due persone) 7.000,00 (se il nucleo è composto da tre persone) 8.000,00 (se il nucleo è composto da quattro persone), 9.000,00 (se il nucleo è composto da cinque persone), 10.000 (se il nucleo è composto da sei o più persone). Il modello di istanza/autocertificazione va compilato nella sua interezza.

3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine massimo di 5 giorni per l'invio delle relazioni tecniche dei servizi sociali e/o delle istanze di parte dei singoli cittadini in rappresentanza dei nuclei familiari di appartenenza;

4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche dell'Ufficio dei Servizi sociali con carattere di priorità. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, l'ente si riserva la facoltà di incrementare le dotazioni finanziarie per tali interventi con oneri a carico del bilancio comunale.

5. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di reddito e/o di forme di sostegno pubblico di importo superiore a 500 euro/mese per nuclei da due persone, maggiorato di 100 euro per ogni familiare effettivamente a carico e non percettore di altri interventi di sostegno economico, con limite massimo di euro 1.000 per nuclei familiari di 7 o più componenti complessivi.. Sono altresì esclusi i titolari di un patrimonio finanziario di 5.000,00 euro (se il nucleo è composto da due

persone) 7.000,00 (se il nucleo è composto da tre persone) 8.000,00 (se il nucleo è composto da quattro persone), 9.000,00 (se il nucleo è composto da cinque persone), 10.000 (se il nucleo è composto da sei o più persone).

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il Settore Servizi sociali dovrà comunicare entro 3 giorni, dalla presentazione delle istanze, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.

Art. 6– Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario potrà spendere il buono spesa presso uno degli esercizi indicati esclusivamente per acquistare beni di cui al precedente art.2 .

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Settore Servizi sociali, in collaborazione con i Servizi finanziari, provvede ad acquisire, tramite avviso pubblico, la disponibilità degli esercizi commerciali alla accettazione dei buoni spesa comunali ed a formalizzare apposito rapporto convenzionale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio. L'esercizio convenzionato provvederà all'accettazione del buono e alla consegna o spedizione dei buoni utilizzati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, al Settore Servizi sociali del Comune, che provvederà al relativo rimborso.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di Giunta che lo approva.